

Legge di Bilancio 2018:

I nuovi obblighi in tema di fatturazione elettronica

Lorenzo Baldanzi – Pirola Pennuto Zei & Associati

La fatturazione elettronica

Il quadro normativo e di prassi (cenni).....	3
Le scadenze.....	4
Profili sanzionatori.....	5
Semplificazioni ed incentivi per la tracciabilità dei pagamenti.....	6
L'ambito applicativo.....	7
Recapito della fattura elettronica.....	8
Le notifiche del SdI.....	9
SdI – il Sistema di Interscambio.....	10
Data di emissione e ricezione delle fatture.....	11
Servizi a supporto del processo di fatturazione elettronica.....	12
Definizione, contenuto e predisposizione della fattura.....	13
I chiarimenti sui carburanti (Circolare 8/2018 e succ.).....	14
Disciplina attuale e futura: schema di raffronto.....	15
Videoforum del 24.05.18: gli ulteriori chiarimenti dell'Ag. Entr.	16

Il quadro normativo e di prassi (cenni)

- ❑ **D. MEF 55/2013: obbligo di fatturazione elettronica B2G** con vincolo di formato XML PA e trasmissione mediante SdI (*Sistema di Interscambio*)
- ❑ **Legge 23/2014: incentivi** all'utilizzo della fattura elettronica tramite SdI
 - **D. Lgs. n. 127/2015: opzione per la trasmissione telematica** dei dati di tutte le fatture, ovvero fatturazione elettronica tramite SdI
- ❑ **Legge 205/2017: obbligo di fatturazione elettronica B2B e B2C con vincolo di formato XML PA e trasmissione mediante SdI**
- ❑ **Decisione del Consiglio UE n. 2018/593:** autorizza l'Italia a derogare alle disposizioni in materia di fatturazione previste dalla Direttiva IVA 2006/112/CEE
- ❑ **Provv. Ag. Entr. n. 89757/2018:** regole tecniche per la fatturazione elettronica e trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere
- ❑ **Circolare 8/2018:** Novità in tema di fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti
- ❑ **Provv. Ag. Entr. / Dogane n. 106701/2018:** regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio

Le scadenze

**1° luglio
2018**

- **Cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori*
- Prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti nell'ambito di **appalti pubblici**

**1° gennaio
2019**

- **Obbligo generalizzato** di adozione della fatturazione elettronica strutturata in ambito B2B e B2C

* Proroga / doppio binario (e-fattura – scheda carburante) fino al 31/12/2018 ?

Profili sanzionatori

- ❑ Una fattura non emessa in formato strutturato XML e non trasmessa tramite SdI **viene considerata come non emessa**

Cedente

applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 6, D. Lgs n. 471/1997 il quale prevede una sanzione **dal 90% al 180% dell'imposta** relativa all'imponibile non documentato o registrato in modo adeguato

Cessionario

ha l'obbligo di adempiere agli obblighi previsti mediante il SdI stabiliti dall'articolo 6, comma 8 del D. Lgs. n. 471/1997, così da **regolarizzare la fatturazione** (altrimenti irregolare). In caso contrario è prevista una sanzione amministrativa pari al **100% dell'imposta**, con un **minimo di euro 250**

Semplificazioni ed incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

- ☐ **Abrogazione spesometro trimestrale** che resterà valido ancora per il 2017 e per il 2018
- ☐ **Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti***: per i soggetti che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a 500 Euro, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto, i termini di accertamento sono ridotti di due anni
- ☐ **Conservazione digitale ex DM 17 giugno 2014 a carico dell'Agenzia delle Entrate** per i documenti veicolati attraverso il Sdl
- ☐ **Assistenza on line** per professionisti, contabilità semplificate e per i soggetti che optano per la trasmissione e memorizzazione dei corrispettivi giornalieri

* Il beneficio della riduzione dei termini di accertamento non si applica ai soggetti che esercitano il commercio al minuto salvo che gli stessi esercitino l'opzione per la trasmissione telematica e memorizzazione dei corrispettivi giornalieri

L'ambito applicativo

- ❑ Gli obblighi riguardano le operazioni effettuate nel territorio dello Stato **tra soggetti residenti, identificati o stabiliti**

- **Soggetti residenti:**

Rapporti B2B

Clienti e fornitori si scambiano le fatture elettroniche mediante SdI

Rapporti B2C

Fornitore trasmette la fattura al SdI con facoltà del cliente di chiederne copia analogica o digitale

- **Soggetti non residenti**

- **soggetti stabiliti**: valgono le regole previste per i residenti
- **soggetti identificati (?)**

- ❑ **Esoneri per i soggetti «minori»** (regime di vantaggio e regime forfettario)
- ❑ **Obbligo di trasmissione periodica (mensile) dei dati per operazioni da e verso soggetti non residenti** ad eccezione di quelle per cui sia stata emessa bolletta doganale ovvero per cui siano emesse/ricevute fatture elettroniche

Recapito della fattura elettronica

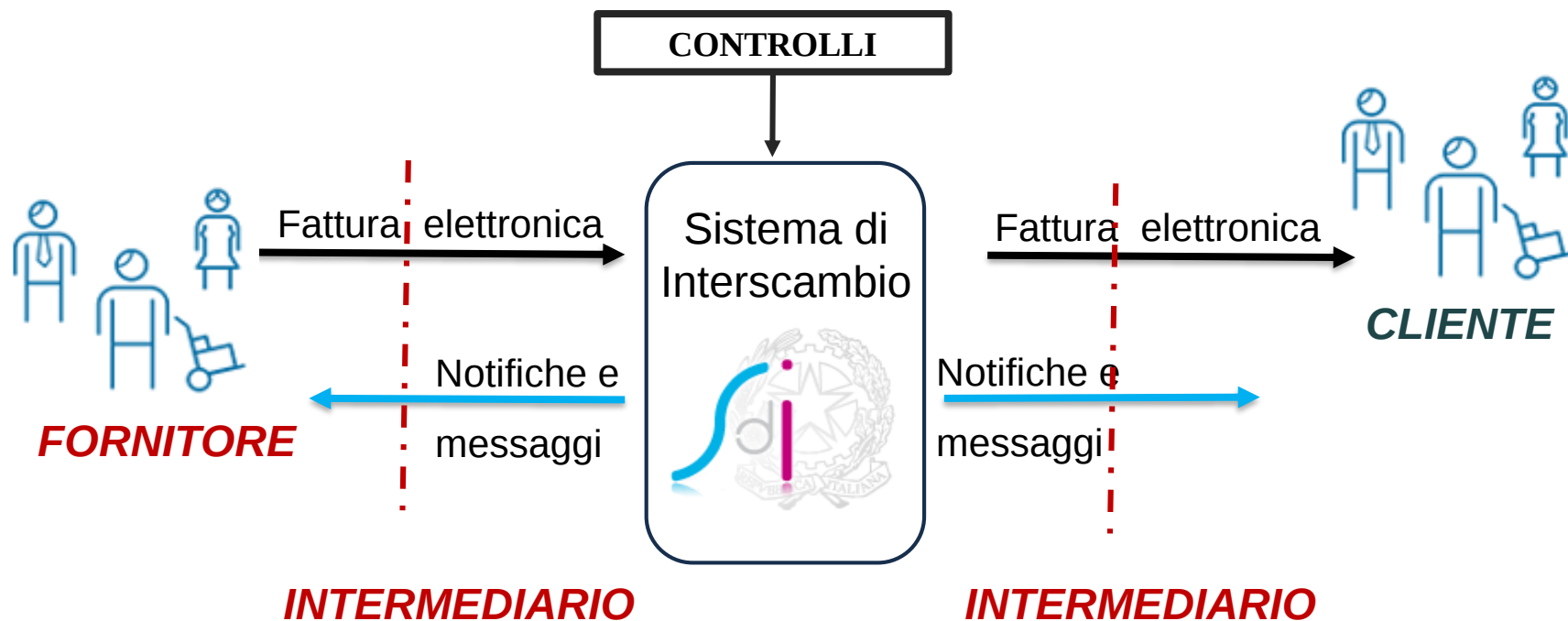
- ❑ La veicolazione della fattura al destinatario è guidata dall'utilizzo dei seguenti campi: **<PECDestinatario>** ovvero **<CodiceDestinatario>** per destinatari che hanno ottenuto apposito codice di identificazione
- ❑ **Servizio di registrazione:** possibilità di **comunicare all'Ag. Entr. il canale e l'indirizzo telematico prescelto per la ricezione**. In tal caso, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del file, le fatture sono sempre recapitate all'indirizzo prescelto
- ❑ **Codice convenzionale** «0000000» nel caso di destinatario consumatore finale, soggetti esonerati ovvero destinatari che non abbiano comunicato al cedente l'indirizzo di ricezione
 - La fattura è messa a disposizione del cessionario e del cedente nell'area web riservata.
 - Obbligo per il cedente di informare la controparte (e consegna copia cartacea o informatica al privato)

Le notifiche del Sdl

❑ Notifiche e messaggi in formato XML

- «**Notifica di scarto**»: messaggio che il Sdl invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso non abbia superato i controlli previsti;  **La fattura non si considera emessa**
- «**Ricevuta di consegna**»: messaggio che il Sdl invia al trasmittente per certificare l'avvenuta consegna al destinatario del file contenente anche la data di consegna;
- «**Ricevuta di impossibilità di recapito**»: messaggio che il Sdl invia al trasmittente per segnalare l'impossibilità di recapitare al destinatario il file; comunica di aver messo a disposizione la fattura nell'area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente.
 - Obbligo per il cedente di informare la controparte

SdI – il Sistema di Interscambio



❑ Canali di trasmissione:

- PEC (30 MB)
- Servizi informatici messi a disposizione dell'Ag. Entr. (procedura web e applicazione per dispositivi mobili)
- Web Services SdICoop (5 MB)
- FTP (150 MB)

Data di emissione e ricezione delle fatture

- ❑ La **data di emissione** della fattura è la data riportata nell'apposito campo del file della fattura elettronica

- ❑ La **data di ricezione** da parte del destinatario:
 - è **riportata nella ricevuta di consegna al mittente** e viene messa a disposizione del destinatario con le modalità proprie del canale di ricezione prescelto.

 - coincide con la **data di presa visione** della fattura nell'area web riservata nei casi di impossibilità di recapito.

 - coincide con quella di **messa a disposizione** del file nell'area web riservata nel caso di privati e soggetti esonerati

Servizi a supporto del processo di fatturazione elettronica

- ❑ **opzione per la conservazione digitale valida sia ai fini fiscali che civilistici** utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (previa adesione all'accordo di servizio).
 - ❖ Si pone il dubbio di quali siano le reali potenzialità di questo servizio per quanto riguarda la gestione documentale.
- ❑ **servizi di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** all'interno dell'area riservata (nel sito Ag. Entr.). Le fatture sono disponibili sino al 31 dicembre dell'anno successivo.
- ❑ **software gratuiti** procedure *web* e «*app*» per predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche.
- ❑ **servizio web di generazione di un codice a barre** bidimensionale per l'acquisizione automatica delle informazioni IVA del cessionario.
- ❑ **servizio di registrazione** del canale telematico e dell'indirizzo telematico di ricezione.

Definizione, contenuto e predisposizione della fattura

- ☐ La fattura elettronica è un **documento informatico in formato XML**, secondo le specifiche tecniche in allegato al provvedimento Ag. Entr. n. 89757/2018 («**Provvedimento**»).
- ☐ Il file in formato XML non contiene macroistruzioni o codici eseguibili e deve essere **trasmissione per via telematica al Sdl e da questo recapitato al ricevente**.
- ☐ Il file della fattura elettronica può essere: **a) un file per singola fattura**
b) un file contenente un lotto di fatture ovvero **c) un file compresso .zip**.
- ☐ **Contenuto obbligatorio disciplinato dalle norme IVA.**
NB: ulteriori elementi utili per la gestione possono essere inseriti facoltativamente.
- ☐ **Sottoscrizione digitale opzionale**

I chiarimenti sui carburanti (Circolare 8/2018 e succ.)

- ❑ **Obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018** per cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori **per uso autotrazione** (possibilità proroga / doppio binario e-fattura – scheda carburante fino al 31/12/2018). Nel caso di più operazioni nella medesima fattura l'obbligo ricorre se una di esse vi è soggetta.
- ❑ **Elementi identificativi del veicolo** possono essere riportati nel campo del file xml «AltriDatiGestionali» (e non “MezzoTrasporto” – cfr. aggiornamento delle specifiche tecniche del 5 giugno 2018).
- ❑ **Fatturazione differita** con possibilità di utilizzare documenti equipollenti al DDT.
- ❑ Possibilità di registrazione del **documento riepilogativo** per fatture <€300 emesse nel mese e di **conservazione digitale a carico dell'Agenzia Entrate**.
- ❑ **Buoni carburante/fuel card**: obbligo di fatturazione elettronica al momento di cessione ricarica del buono/carta solo in caso di «buono monouso».
- ❑ **Tracciabilità del pagamento** da rispettare anche nel caso di operazioni effettuate dal soggetto di imposta in via «mediata» (es. rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale da parte di un dipendente).

Disciplina attuale e futura: schema di raffronto

Fatturazione B2B – art. 21 D,p.r. 633/72	Fatturazione B2B – D.lgs 127/2015
E' facoltativa tramite accordo tra le parti	E' obbligatoria tranne per i contribuenti soggetti a regime fiscale «di vantaggio» e di quelli che applicano il regime forfettario.
Si può utilizzare qualsiasi formato elettronico di fatturazione	Si utilizza esclusivamente il formato XML
L'autenticità e l'integrità della fattura possono essere assicurati tramite sistemi di gestione, EDI o firma digitale/qualificata	Non richiesta la firma digitale (Provvedimento n.89757/2018)
Si può utilizzare qualsiasi modalità di trasmissione elettronica	Trasmissione mediante Sdl
I campi obbligatori sono esclusivamente quelli previsti dall'art. 21 del DPR IVA	Sono previsti ulteriori campi obbligatori (codice destinatario / indirizzo PEC...)

Videoforum del 24.05.18: gli ulteriori chiarimenti dell'Ag. Entr.

- ❑ Data della fattura elettronica: in caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata, entro 5 giorni, una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente e, in tal caso, la fattura elettronica o le fatture del lotto scartato dal SdI si considerano non emesse



L'emittente avrà 5 giorni di tempo per trasmettere al SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere in violazioni.

- ❑ Fatture da e verso soggetti non stabiliti in Italia (dal 1° gennaio 2019 i relativi dati dovranno essere trasmessi all'Ag. Entr. mensilmente)



Per le fatture attive, l'obbligo potrà essere adempiuto trasmettendo al SdI l'intera fattura emessa nel formato XML, compilando il campo “CodiceDestinatario” con uno dei codici convenzionali appositamente previsti

- ❑ Operatori che si avvalgono del sistema EDI



Possono continuare ad utilizzarlo, ma tale modalità di trasmissione non è alternativa a quella effettuata per mezzo del SdI

- ❑ Archiviazione elettronica delle fatture in formato pdf in luogo del formato XML



È possibile purché il contenuto sia identico

La trasmissione telematica dei corrispettivi

Obbligo / Opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.....	18
L'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.....	19
Strumenti di trasmissione – Registratori Telematici (1).....	20
Strumenti di trasmissione – Registratori Telematici (2).....	21

Obbligo / Opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi

Opzione	A partire dal 1° gennaio 2017 facoltà di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
Obbligo	Dal 1° luglio 2018 è stato introdotto l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica (con le modalità stabilite dal Prov. Ag. Entr. / Dogane n. 106701 del 28.05.2018) dei dati per <u>cessioni di benzina o gasolio</u> destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori
Obbligo	A partire dal 1° aprile 2017 vige l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati per soggetti che effettuano cessioni di beni tramite <u>distributori automatici</u>

L'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi

❑ D.Lgs. 127/2015 – a partire dal 1° gennaio 2017

I soggetti che effettuano operazioni ex art. 22 DPR 633/72 possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle prestazioni di servizi e cessioni di beni.

L'opzione ha una durata di 5 anni ed, in mancanza di revoca, si rinnova automaticamente

La memorizzazione e la trasmissione sostituiscono gli obblighi di:

- certificazione del corrispettivo mediante scontrino o ricevuta fiscale;
- registrazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi e della relativa imposta sul registro corrispettivi.

Strumenti di trasmissione – Registratori Telematici (1)

- ❑ **Prov. Ag. Entr. 0182017 del 28/10/2016 – Specifiche tecniche**
 - I dati devono essere trasmessi mediante i nuovi **Registratori Telematici**, approvati mediante provvedimento dell'Agenzia delle Entrate **ovvero mediante adeguamento dei Registratori di cassa**
 - I Registratori Telematici garantiscono **l'autenticità e l'inalterabilità dei dati fiscali dagli stessi registrati**
 - La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente mediante l'uso del registratore telematico che, **al momento della chiusura giornaliera, genera un file xml sottoscritto elettronicamente e lo trasmette all'Agenzia delle Entrate**
 - L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante un **esito di ricezione**

Strumenti di trasmissione – Registratori Telematici (2)

I **Registratori Telematici** possono emettere:

- ❑ **DOCUMENTO COMMERCIALE** (D.M. 4 agosto 2016)
- ❑ **FATTURA ELETTRONICA** anche semplificata e possono memorizzare i dati da trasmettere all'Agenzia delle Entrate
- ❑ **DATI DEI CORRISPETTIVI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI** presenti nella medesima unità locale dove è ubicato il Registratore Telematico



IN CASO DI MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO l'esercente dovrà:

- Richiedere tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato
- **Provvedere all'annotazione dei dati dei corrispettivi** delle singole operazioni giornaliere **su apposito registro** da tenere anche in modalità informatica